

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 419 DEL 22 MARZO 2024

Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport). Bando 2024.

CAPO I FINALITÀ, RISORSE E DEFINIZIONI	2
Art. 1 finalità	
Art. 2 dotazione finanziaria e struttura competente.....	2
Art. 3 definizioni 2	
CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	2
Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità	2
CAPO III ATTIVITA' FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI.....	2
Art. 5 attività finanziabile	2
Art. 6 spese ammissibili, spesa ammessa e limiti	3
Art. 7 spese non ammissibili.....	3
Art. 8 intensità e ammontare dei contributi	3
Art. 9 Cumulo di contributi	3
CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	4
Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione	4
Art. 11 presentazione della domanda.....	4
Art. 12 cause di inammissibilità della domanda	5
Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento	5
CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.....	5
Art. 14 istruttoria delle domande.....	5
Art. 15 commissione di valutazione	5
Art. 16 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità	6
Art. 17 graduatoria delle attività ammissibili	6
Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi.....	6
CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	6
Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione.....	6
Art. 20 presentazione della rendicontazione.....	7
Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo.....	7
Art. 22 rideterminazione del contributo.....	7
CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	8
Art. 23 obblighi del beneficiario	8
CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE.....	8
Art. 24 ispezioni e controlli	8
Art. 25 revoca del contributo.....	8
CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 26 rinvio	

ALLEGATO A – Tabella 1

CAPO I FINALITÀ, RISORSE E DEFINIZIONI

Art. 1 finalità

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità.

Art. 2 dotazione finanziaria e struttura competente

1. Per il perseguimento delle finalità del presente Bando è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari a euro 450.000,00 per l'anno 2024.
2. Le risorse finanziarie possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.
3. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente bando è il Servizio sport, di seguito denominato Servizio.

art. 3 definizioni

1. Ai fini del presente Bando si intende per:
 - a) associazioni e società sportive: le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate ad organismi sportivi paralimpici e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
 - b) attività sportiva: disciplina sportiva praticata in forma individuale o collettiva, riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico;
 - c) spesa ammissibile a contributo: il totale delle uscite detratte le entrate ed escluso l'importo del contributo richiesto come indicato nella domanda;
 - d) spesa ammessa: la spesa effettivamente ammessa a contributo sulla base della quale viene calcolato l'importo del contributo;
 - e) spesa ammessa a rendicontazione: totale delle spese al netto delle entrate ottenute per l'attività finanziata escluso il contributo regionale;

CAPO II SOGGETTI RICHIEDENTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 4 soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità i seguenti soggetti:
 - a) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi);
 - b) le associazioni e società sportive, senza fini di lucro, affiliate alle Discipline sportive paralimpiche e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86 recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).
2. I richiedenti di cui al **comma 1**, devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) avere sede operativa in Friuli Venezia Giulia;
 - b) essere costituite da almeno due anni.
3. I requisiti di cui ai **commi 1 e 2** devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

CAPO III ATTIVITA' FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5 Attività finanziabile

1. È finanziabile l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità svolta dai soggetti di cui all'**articolo 4**, nell'ambito della propria attività istituzionale, in ordine alle seguenti azioni:
 - a) attività di preparazione atletica, allenamenti;

- b) partecipazione a campionati, coppe e tornei regionali, nazionali, internazionali;

Art. 6 spese ammissibili, spesa ammessa e limiti

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'attività di cui **all'articolo 5** che rispettano i seguenti principi:
 - a) sono imputabili e pertinenti esclusivamente alla realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento;
 - b) sono sostenute dal beneficiario del contributo;
 - c) sono sostenute dalla data dell'1/01/2024 al 31/12/2024, ai sensi dell'articolo 30, comma 4 della legge regionale 8/2003.
2. Sono ammissibili a contributo esclusivamente le seguenti tipologie di spese aventi ad oggetto:
 - a) costi relativi al trasferimento, al vitto e al pernottamento presso strutture ricettive non di lusso, per atleti, tecnici, arbitri, cronometristi dirigenti e collaboratori che non risultino già oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003 per l'organizzazione di manifestazioni sportive a favore delle persone con disabilità o disagio per l'anno 2024;
 - b) compensi per arbitri, tecnici, cronometristi e collaboratori; in tali casi sono ammesse solo le spese comprovate da buste paga, note di pagamento, parcelle;
 - c) rimborsi chilometrici (utilizzo del veicolo e pedaggio autostradale) per dirigenti, accompagnatori, e staff per tutti quegli spostamenti, anche non legati a gare o manifestazioni sportive, per un importo massimo annuo pari ad euro 1.000. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI;
 - d) affitto di impianti sportivi;
 - e) noleggio di mezzi di trasporto per atleti ed accompagnatori e noleggio di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell'attività di cui **all'articolo 5**;
 - f) spese per la pubblicizzazione dell'attività sportiva svolta;
 - g) spese per assistenza sanitaria e spese mediche strettamente inerenti l'attività sportiva svolta;
 - h) spese per coperture assicurative e per tasse versate alle federazioni e alle organizzazioni sportive;
 - i) spese generali di funzionamento ammissibili a rendicontazione, nel limite del 70 per cento del contributo concesso: in particolare, spese per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua e per servizi di pulizia, spese di ordinaria manutenzione delle sedi, degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, spese relative a interessi passivi per anticipazioni o fidi.
3. La somma delle spese ritenute ammissibili determina la spesa ammessa; quest'ultima è fissata nel decreto di concessione e rileva sia ai fini della quantificazione del contributo sia ai fini della rendicontazione dell'attività finanziata.
4. La spesa ammissibile, come definita **dall'articolo 3, comma 1, lettera c)** non può essere inferiore all'importo di euro 6.250,00, pena l'inammissibilità della domanda e superiore all'importo di euro 25.000,00.

Art. 7 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contributo le seguenti spese:
 - a) imposta sul valore aggiunto (IVA) quando sia recuperabile dal soggetto richiedente;
 - b) doni e liberalità;
 - c) compensi ad atleti e dirigenti, fatto salvo i rimborsi spese nei limiti e modalità di cui **all'articolo 6, comma 2, lettera c)**;
 - d) spese non riconducibili alle attività di cui **all'articolo 5** del presente Bando.

Art. 8 intensità e ammontare dei contributi

1. L'importo del contributo concedibile è compreso tra euro 5.000,00 ed euro 20.000,00.
2. Il contributo concedibile per ciascun beneficiario non può superare l'80 per cento della spesa ammessa di cui alla domanda. L'importo del contributo concesso non può essere superiore all'importo richiesto.
3. Gli interventi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse.
4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo assegnato a favore dell'ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il contributo è concesso con le

modalità di cui **all'articolo 18** ed esclusivamente se risulta superiore almeno al 70% della spesa ammissibile.

5. Per le finalità di cui al **comma 4**, il beneficiario accetta il contributo assegnato, fatta salva l'eventuale rinuncia allo stesso da inviare tramite pec all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro dieci giorni dalla pubblicazione, sulla pagina dedicata del sito istituzionale della Regione, della graduatoria di cui **all'articolo 17**. Nel caso di rinuncia espressa, si dà luogo a scorrimento della graduatoria e la posizione del soggetto interpellato rimane salva agli effetti del **comma 6**.
6. Qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse si procederà allo scorrimento della graduatoria a cominciare dal primo richiedente, non finanziato.

Art. 9 Cumulo di contributi

1. Il medesimo intervento può essere oggetto di ulteriori sovvenzioni pubbliche o private rispetto a quelle contemplate dal presente Bando.
2. In sede di rendicontazione il beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza delle ulteriori sovvenzioni eventualmente ottenute per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente quelle che dovesse ricevere successivamente. La somma delle suddette sovvenzioni e del contributo di cui al presente Bando non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo di cui al presente Bando è conseguentemente rideterminato.

CAPO IV MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Art. 10 domanda di contributo e relativa documentazione

1. La domanda di contributo è compilata esclusivamente tramite il sistema Istanze On Line (IOL) a cui si accede dal link presente sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.
2. I soggetti di cui **all'articolo 4**, possono presentare, ai sensi del presente Bando, una sola domanda di contributo.
3. Qualora il medesimo soggetto presenti, nel medesimo arco temporale di cui **all'articolo 11 comma 2**, più domande di contributo viene considerata valida soltanto l'ultima domanda in ordine di tempo, purché ammissibile.
4. Costituiscono parte integrante della domanda le seguenti dichiarazioni:
 - a) le dichiarazioni sostitutive attestanti, in particolare, i requisiti di ammissibilità di cui **all'articolo 4**;
 - b) le attestazioni di presa visione della informativa sulla privacy, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di conoscenza degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), di conoscenza del divieto di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000, di assunzione di responsabilità dei contenuti della documentazione di domanda e di impegno al rispetto degli obblighi di cui **all'articolo 23**, sottoscritte dal legale rappresentante o altro soggetto munito di procura.
5. Devono altresì essere allegati alla domanda:
 - a) in caso di compilazione della domanda da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda, redatta secondo apposito modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando, corredata della copia del documento valido di riconoscimento;
 - b) copia del modello di versamento, nel caso di richiedente non esente dal pagamento dell'imposta di bollo;
6. I fac-simili della domanda e dei documenti di cui al **comma 4, lettere a) e b) e comma 5, lettera a)**, sono approvati con decreto del Direttore del Servizio sport e sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando.

Art. 11 presentazione della domanda

1. La domanda è presentata alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, dal legale rappresentante del richiedente o da altro soggetto munito di procura ed è compilata e inoltrata esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico denominato "Istanze On Line", per accedere al quale sarà necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ovvero il "LoginFVG" esclusivamente in modalità "Avanzato" (sistema di autenticazione tramite identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità sicura ai servizi e alle applicazioni on line), accessibile dal sito istituzionale della regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata allo sport, a pena di inammissibilità.
2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di inammissibilità, **dalle ore 9:00:00 del 15 aprile 2024 alle ore 16:00:00 del 15 maggio 2024.**
3. L'inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del richiedente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione ove, per disguidi informatici o di altra natura o per qualsiasi altro motivo non imputabile all'Amministrazione stessa, non risultino rispettati i termini perentori di cui al **comma 2.**
4. Tutte le successive comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e il richiedente ovvero beneficiario devono avvenire a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 12 cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di contributo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli individuati **dall'articolo 4;**
 - b) relative ad attività non finanziabili ai sensi **dell'articolo 5;**
 - c) recanti una spesa ammissibile inferiore all'importo minimo indicato **all'articolo 6, comma 4;**
 - d) prive delle dichiarazioni di cui **all'articolo 10, comma 4.**
 - e) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste **all'articolo 11, comma 1;**
 - f) presentate dopo la scadenza dei termini di cui **all'articolo 11, comma 2;**
 - g) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui **all'articolo 14, comma 2,** la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 13 comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

CAPO V ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 14 istruttoria delle domande

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande pervenute, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande medesime, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei soggetti richiedenti e oggettivi dell'attività svolta, nonché l'ammissibilità delle spese.
2. Ove la domanda risulti irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato fissando un termine perentorio per fornire le integrazioni richieste, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio.
3. Qualora nella domanda non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui **alla Tabella 1 – Allegato A** del Bando, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio.
4. Ai fini della verifica dei requisiti di affiliazione e dei dati tecnico-sportivi dichiarati nella domanda, il Servizio può avvalersi del supporto del Comitato Regionale FVG del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e del Comitato Regionale FVG del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

Art. 15 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di contributo risultate ammissibili e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui **all'articolo 16,** con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente

Bando sul sito istituzionale della Regione, è costituita una Commissione valutativa composta dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia di sport o suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di sport o suo delegato, nonché da un rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), previa verifica dell'assenza di cause di incompatibilità in capo agli stessi. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale sovraordinata. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

2. La Commissione è regolarmente convocata dal presidente quando l'avviso di convocazione sia giunto ai singoli membri almeno due giorni prima della data stabilita per la riunione e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Art. 16 criteri di valutazione degli interventi e criteri di priorità

1. Ai fini della valutazione delle domande risultate ammissibili a contributo e della successiva formulazione della graduatoria di merito, nella Tabella 1 – Allegato A al presente Bando sono individuati i criteri di valutazione e i corrispondenti punteggi.
2. A parità di punteggio, la posizione nella graduatoria è determinata dall'ordine cronologico di presentazione della domanda di contributo.

Art. 17 graduatoria delle attività ammissibili

1. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di sport, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport e al presente Bando entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, sono approvati:
 - a) la graduatoria delle attività finanziate;
 - b) l'elenco delle attività ammissibili a contributo, ma non finanziate per carenza di risorse;
 - c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;
2. Nelle graduatorie di cui al **comma 1, lettera a)** sono elencati, secondo l'ordine decrescente di punteggio, gli assegnatari del contributo, con l'indicazione dell'attività ammissibile, della spesa ammissibile e dell'importo assegnato.

Art. 18 concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi ed erogati con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 30 giorni dal decreto di approvazione delle graduatorie di cui **all'articolo 17**;
2. Il contributo assegnato si considera accettato, fatta salva l'eventuale rinuncia da parte del beneficiario di cui **all'articolo 8, comma 5**.
3. I contributi sono concessi ed erogati in unica soluzione e in via anticipata, nella misura del cento per cento del contributo assegnato, previa richiesta del beneficiario.
4. Nel caso in cui, entro la fine dell'esercizio finanziario in corso, si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento o di rinunce da parte dei soggetti assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria. I contributi sono concessi con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale o di variazione dello stesso, che attribuisce le risorse medesime alla competenza gestionale del Direttore del Servizio o del suo delegato.

CAPO VI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 19 rendicontazione della spesa e relativa documentazione

1. La rendicontazione della spesa è redatta esclusivamente sul modello approvato con decreto del Direttore del Servizio sport e pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport.
2. I beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle attività per un importo non inferiore alla spesa ammessa come indicata nella graduatoria di cui **all'articolo 17, comma 1, lettera a)** in coerenza con le singole spese ammissibili previste e indicate all'atto della domanda
3. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000;

- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione dei costi effettivamente sostenuti per l'attività oggetto di contributo e degli altri eventuali contributi pubblici e privati nonché delle altre entrate, ottenuti per la stessa attività. La sommatoria di tali contributi/entrate e del contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando, non deve complessivamente superare l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per lo svolgimento dell'attività oggetto del contributo stesso.
4. I rimborsi spese di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data dello spostamento cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato. Le spese viaggio sono attestate da titoli di trasporto pubblico e da ricevute di pagamento di pedaggi autostradali. I rimborsi chilometrici sono calcolati in base alle vigenti tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI. I rimborsi non possono riguardare spese per viaggio fornitori a soggetti diversi dal soggetto rimborsato.
 5. Deve altresì essere allegata alla rendicontazione, la procura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente con cui viene individuato il soggetto con potere di compilazione, sottoscrizione e presentazione della rendicontazione, redatta secondo il modello, pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata allo sport, corredata della copia del documento valido di riconoscimento.
 6. Non è deducibile a rendiconto la documentazione inerente rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra il soggetto emittente il documento di cui al **comma 3, lettera a)** e amministratori, coniugi, parenti e affini sino al secondo grado riferiti al beneficiario.

Art. 20 presentazione della rendicontazione

1. La rendicontazione della spesa è presentata **entro il 30 giugno 2025** alla Direzione centrale cultura e sport - Servizio sport, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario o altro soggetto debitamente autorizzato a ricevere e trasmettere in nome e per conto del richiedente, ed è inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, Può essere concessa la proroga del termine di rendicontazione per una sola volta e per un massimo di 90 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. La mancata presentazione della rendicontazione nei termini iniziali, o successivamente prorogati, comporta la revoca del contributo.

Art. 21 istruttoria della rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Il Servizio attraverso l'attività istruttoria accerta la sussistenza, pena la revoca del contributo, dei presupposti di fatto e di diritto per l'efficacia del procedimento di concessione.
2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine non superiore a 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. Può essere concessa la proroga del termine per una sola volta e per un massimo di 10 giorni, a condizione che la richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora le integrazioni richieste non vengano prodotte nei termini assegnati, si procede all'istruttoria sulla base della documentazione agli atti e, qualora la stessa sia incompleta o insufficiente, si procede alla revoca del contributo.
3. A seguito della conclusione positiva dell'istruttoria, viene redatto l'atto di approvazione della rendicontazione, confermando o eventualmente rideterminando il contributo assegnato ed erogando il saldo del contributo per i soggetti che non abbiano esercitato l'opzione di cui **all'articolo 18, comma 3**, eventualmente rideterminato sulla base della spesa ammessa a rendiconto.
4. L'atto di approvazione della rendicontazione e di erogazione del saldo del contributo è adottato con decreto del Direttore del Servizio o suo delegato, entro 90 giorni dalla data della presentazione della documentazione di cui **all'articolo 19** e di quella integrativa eventualmente richiesta dal Servizio competente, salvo i casi previsti dall'**articolo 25 comma 1 lettera d)**.

Art. 22 rideterminazione del contributo

1. Il contributo concesso non può superare l'80% della spesa ammessa a rendicontazione come definita dall'articolo **3, comma 1 lettera e)**.
2. Il contributo concesso è proporzionalmente rideterminato qualora in sede di rendicontazione:
 - a) l'importo delle spese ammesse a rendicontazione sia inferiore all'ammontare della spesa ammessa indicata in graduatoria.
 - b) la sommatoria delle entrate, compreso il contributo regionale concesso ai sensi del presente Bando, supera l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal beneficiario per lo svolgimento dell'attività oggetto del contributo medesimo;
3. Si procede alla rideterminazione del contributo concesso qualora l'importo ammesso a rendicontazione sia superiore o almeno pari al cinquanta per cento del contributo medesimo e, comunque, nel rispetto del limite minimo di cui **all'articolo 8, comma 2**. Nel caso in cui l'importo ammesso a rendicontazione risulti inferiore al cinquanta per cento del contributo concesso, si procede alla revoca.
4. La rideterminazione del contributo comporta la restituzione delle somme eccedenti, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000, ove dovuti.

CAPO VII – OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Art. 23 obblighi del beneficiario

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi **dell'articolo 11, comma 4**;
 - b) a realizzare le attività per cui si chiede il finanziamento conformemente a quanto descritto con la domanda di contributo e nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dal presente Bando;
 - c) a comunicare tempestivamente al Servizio a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) tutte le variazioni dei dati comunicati con la domanda;
 - d) trasmettere, in sede di rendicontazione, la dichiarazione sostitutiva attestante i costi effettivamente sostenuti e le altre entrate pubbliche e private ottenute per il finanziamento dell'attività, ai sensi **dell'articolo 19, comma 3 lettera b)**;
 - e) rispettare il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000 di cui **all'articolo 19, comma 6**;
 - f) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui **all'articolo 20, comma 1**;
 - g) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi **dell'articolo 24**;
 - h) a tenere a disposizione dell'Amministrazione Regionale, presso la propria sede, per eventuali controlli, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal beneficiario, così come previsto dall'articolo 44 della L.R. 7/2000;
 - i) a rispettare i termini previsti dal presente Bando;
 - j) ad apporre sugli originali delle fatture o ricevute fiscali la dicitura che la stessa è utilizzata per la rendicontazione di un contributo concesso ai sensi dell'art. 18bis della L.R. 8/2003 – Bando 2024 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Sport;
 - k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017.

CAPO VIII – ISPEZIONI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 24 ispezioni e controlli

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, possono essere disposte ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 25 revoca del contributo

1. Il contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato rispetto dei termini perentori stabiliti dal presente Bando;

- c) incompleto o insufficiente riscontro alla richiesta di chiarimenti e integrazioni nei termini perentori stabiliti;
- d) accertamento in sede di rendicontazione del verificarsi delle seguenti ipotesi:
 - 1) attività svolta diversa da quella ammessa a contributo;
 - 2) spesa ammessa a rendicontazione inferiore a 6.250 euro;
 - 3) spesa ammessa a rendicontazione inferiore al 50% del contributo concesso;
 - 4) attività svolta da soggetto diverso dal beneficiario;
- 2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme già erogate, unitamente agli interessi calcolati con le modalità di cui all'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 rinvio

- 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Bando, si rinvia alle disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 8/2003.

Tabella 1) – PUNTEGGI

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI	PUNTI
1. Storicità dell'associazione/ società sportiva (requisito minimo essenziale: 2 anni alla data di presentazione della domanda)	3	a) da 2 anni a 4 anni b) da 5 anni e fino a 10 anni c) oltre 10 anni	1 2 3
2. Numero atleti disabili tesserati della associazione / società sportiva riferito all'anno 2023 desunto dall'ultimo tesseramento effettuato (ogni tesseramento deve avere durata almeno semestrale)	3	a) fino a 10 b) da 11 a 30 c) oltre 30	1 2 3
3. Numero atleti disabili tesserati di età pari o inferiore a 25 anni riferita all'anno 2023	2	a) Da 0 a 2 b) Da 3 a 5 c) oltre 5	0 1 2
4. Numero atleti tesserati con disabilità di grado elevato , che richiede accompagnatore / guida in rapporto 1:1 riferita all'anno 2023	5	a) da 1 a 3 b) da 4 a 6 c) da 7 a 10 d) oltre 10	2 3 4 5
5. Rapporto atleti disabili / istruttori riferito all'anno 2023	3	a) 8 (più di 8 atleti per ogni istruttore) b) <=8 >= 3 (da 3 a 8 atleti per ogni istruttore) c) < 3 (meno di 3 atleti per ogni istruttore)	1 2 3
6. L'associazione / società sportiva svolge l'attività sportiva "esclusivamente" per gli atleti disabili riferita all'anno 2024	3	a) No b) Si	0 3
7. Organizzazione di sessioni di allenamenti sportivi per gli atleti disabili , riferiti all'anno 2024	2	a) oltre due mesi b) oltre tre mesi	1 2
8. L'associazione/società sportiva ha atleti disabili di interesse nazionale nell'anno 2023	5	a) No b) Si	0 5
9. Quota di partecipazione finanziaria richiesta in rapporto al costo totale dell'attività sportiva prevista come risultante dal quadro F della domanda riferita all'anno 2024	4	a) Il contributo richiesto non supera il 35% b) Il contributo richiesto è pari o superiore al 35%	4 0
TOTALE	30		

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE